SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1071)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BASADONNA, NENCIONI, GATTI e MANNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1978

Intervento per il riequilibrio delle strutture finanziarie del Consorzio autonomo del porto di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è destinato ad integrare le disponibilità finanziarie del Consorzio autonomo del porto di Napoli attraverso il contributo previsto dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed un contributo straordinario per il ripiano delle passività pregresse. La legge istitutiva del CAP, come è noto, fu deliberata circa cinque anni fa dopo un nutrito dibattito nel Parlamento, al quale ha dato il suo contributo anche la nostra parte politica.

Sostenemmo allora la tesi che il contributo dello Stato quale fondamentale risorsa per l'assolvimento dei compiti affidati al Consorzio non venisse rinviato ad altra legge, perchè il nuovo ente subentrasse al decaduto nella pienezza dei poteri, con un'adeguata disponibilità di mezzi finanziari, in modo da avviare proficuamente il proprio lavoro.

Si indicò allora in lire tre miliardi per cinque anni l'occorrenza relativa a tale fine, in attesa che la legge generale sulla gestione dei porti assicurasse anche al porto di Napoli adeguati stanziamenti. Fu oggetto di critica anche il contributo straordinario di lire 500 milioni all'anno fino all'esaurimento di lire due miliardi previsto dalla legge, considerato che, anche per la mancata determinazione dei contributi a carico degli enti consortili, restava ancora incerta la dimensione delle disponibilità sulle quali si poteva far calcolo per il funzionamento del Consorzio. E così l'esaurimento dell'anzidetto contributo, con la conclusione del 1977, ha concorso ad aggravare il disavanzo di gestione.

Intanto non si è ancora provveduto all'emanazione della legge per il contributo dello Stato stabilito dalla legge istitutiva del CAP, e l'apporto degli enti consortili sul quale si faceva troppo ottimistico affidamento è risultato notevolmente più esiguo di quello che inizialmente si era previsto. E ciò per le ben note gravi condizioni finanziarie degli

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

enti locali e perchè il Banco di Napoli ha dovuto contenere il suo contributo, su prescrizione della Banca d'Italia, nell'ambito delle elargizioni assistenziali, e quindi libere e discrezionali e non come obbligo imposto dalla legge. Questo non toglie che, nel fronteggiare le difficoltà finanziarie, il Consorzio non si sia avvalso dell'ausilio del Banco di Napoli di cui è risultata opportuna la partecipazione attiva alla gestione del nuovo ente, richiesta particolarmente, in sede di definizione della legge istitutiva, dalla nostra parte politica.

Non contribuiva certo ad incoraggiare gli enti consortili, ammesso che fosse ad essi possibile, a deliberare un maggiore contributo al Consorzio l'incertezza delle prospettive finanziarie nella quale è stata avviata l'attività del nuovo ente.

L'esiguità delle risorse disponibili ha costretto l'ente ad impegnare tutte le entrate e ad allargare la dimensione della passività con un eccessivo ricorso al credito a breve, mentre compiti di natura sociale sono stati addossati all'ente con l'assorbimento imposto dalla legge istitutiva dei dipendenti delle cooperative e con l'assunzione di altro personale, che solo in parte ha trovato proficuo impiego.

La finalità principale di questo nuovo organismo resta quella del coordinamento funzionale dello scalo partenopeo con quello dei porti minori per migliorare i requisiti di competitività attraverso una politica tariffaria intesa a contrarre gli oneri che oggi vengono riversati sull'utenza ed il conseguimento di una maggiore efficienza di servizi.

A questo fine è anche necessario raggiungere un adeguato consolidamento della struttura finanziaria dell'ente con i contributi statali che si richiedono con il presente disegno di legge per migliorare i risultati di gestione, con conseguente vantaggio per le finanze dello Stato.

Per il complesso di cause indicate e per il ritardo col quale si è proceduto a completare le strutture amministrative del Consorzio con la nomina del presidente, avvenuta soltanto lo scorso anno, dal 1974 ad oggi si sono accumulati i disavanzi di gestione, valutati in circa cinque miliardi di lire, mentre con il contributo straordinario di due miliardi di lire venivano estinti i debiti ereditati dalla precedente amministrazione.

Per normalizzare la gestione occorre eliminare le passività pregresse ed assicurare un contributo annuo, come previsto dalla legge, determinabile in lire quattro miliardi per due anni, ritenedo che un tale periodo risulti sufficiente per giungere all'approvazione della legge generale sulla gestione dei porti e quindi del Consorzio del porto di Napoli.

Per quanto riguarda la copertura dell'onere di lire 9 miliardi per il corrente anno, si provvederà utilizzando i margini ancora esistenti nelle maggiori entrate derivanti dall'aumento dei prezzi dei tabacchi disposto con decreto del Ministro delle finanze del luglio scorso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al Consorzio autonomo del porto di Napoli viene corrisposto il contributo dello Stato disposto con il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, n. 46, definito in lire quattro miliardi per due anni a decorrere dal presente esercizio.

Art. 2.

Per la eliminazione delle passività pregresse del bilancio del Consorzio autonomo del porto di Napoli lo Stato partecipa con un contributo straordinario di lire cinque miliardi.

Art. 3.

La copertura dell'onere complessivo di lire nove miliardi per l'anno finanziario 1978 conseguente all'applicazione della presente legge sarà costituita dalle maggiori entrate derivanti dall'aumento dei prezzi dei tabacchi disposto con decreto del Ministro delle finanze del 29 luglio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1977.